

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (CGC-GI)

Del 1° gennaio 2026 (sostituisce la versione del 1° gennaio 2018)

1. Campo d'applicazione e prescrizioni vigenti

Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC-GI) disciplinano nei limiti delle disposizioni legali l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il traffico nazionale e internazionale da parte delle imprese di trasporto ferroviario (di seguito ITF) e sono parte integrante della Convenzione sull'accesso alla rete. Gli «[European General Terms and Conditions of use of railway infrastructure \(E-GTC-I\)](#)» attualmente vigenti costituiscono parte integrante di queste CGC-GI. Le disposizioni di seguito descritte in deroga agli E-GTC-I hanno priorità rispetto a questi ultimi.

Per la fattispecie internazionale sono inoltre applicabili le disposizioni dell'Appendice E della COTIF¹.

2. Divergenze rispetto agli E-GTC-I

2.1 Scopo e ambito di validità degli E-GTC-I europei

sostituisce il punto 1.1 cpv. 4 E-GTC-I

In caso di contraddizioni fra i diversi elementi dei rapporti contrattuali tra le parti vale il seguente ordine di priorità:

- a. Convenzione sull'accesso alla rete
- b. CGC-GI
- c. Catalogo delle prestazioni (CP)
- d. Network Statement (NWS)

2.2 Prestazioni a cura del gestore dell'infrastruttura per le imprese di trasporto ferroviario

sostituisce il punto 1.3 cpv. 1 E-GTC-I

Al posto dei servizi definiti nell'Allegato II della direttiva 2012/34/UE si applicano le

prestazioni di cui agli articoli da 21 a 23 dell'OARF.

2.3 Consultazione delle imprese di trasporto ferroviario

Riguarda il punto 1.4 E-GTC-I

Il punto 1.4 non trova applicazione.

2.4 Rispetto delle istruzioni e delle prescrizioni d'esercizio

sostituisce il punto 2.1 cpv. 1 E-GTC-I

L'ITF deve procurarsi e aggiornare a sue spese presso il gestore dell'infrastruttura (di seguito GI) le prescrizioni e le raccomandazioni necessarie per l'esecuzione delle sue prestazioni di trasporto. In merito alla composizione il GI consiglia l'ITF. Eventuali modifiche delle prescrizioni d'esercizio del GI vengono comunicate e messe a disposizione dell'ITF. La responsabilità per l'aggiornamento e la completezza delle prescrizioni applicate dall'ITF ricade tuttavia sull'ITF.

2.5 Modalità di fatturazione

sostituisce il punto 3.2 cpv. 4 E-GTC-I

L'ITF effettua i pagamenti entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Le contestazioni delle fatture devono pervenire al mittente della fattura entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

2.6 Mora

sostituisce il punto 3.3 cpv. da 2 a 5 E-GTC-I

Le conseguenze del ritardato pagamento e il tasso d'interesse si basano sul Codice svizzero delle obbligazioni (cfr. art. 102 ss. CO Mora del debitore).

2.7 Prestazione di garanzia

integra il punto 3.4

Premesse

Il GI può esigere una garanzia finanziaria al fine di tutelarsi contro mancati pagamenti (art. 15a OARF). Esistono dubbi sulla solvibilità dell'ITF se:

- l'ITF non effettua i pagamenti dovuti per un mese;

- sussistono arretrati di pagamento pari alla controprestazione mensile da versare mediamente negli ultimi tre mesi;

¹ Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI –

Appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari) [COTIF; RS 0.742.403.12].

- è disponibile un'informazione negativa sulla solvibilità emessa da un'agenzia di valutazione della solvibilità, risalente a non più di un anno prima; oppure

- vi sono altre circostanze che suggeriscono una scarsa solvibilità dell'ITF, come, ad esempio, una dichiarata riluttanza a pagare (che non sussiste se una pretesa del GI è contestata e quindi pagata con riserva), l'assenza di un recapito oppure l'irraggiungibilità persistente (per oltre due settimane) al recapito indicato.

Forma della garanzia

La prestazione di garanzia deve avvenire mediante una garanzia bancaria astratta e irrevocabile, esigibile alla prima richiesta, emessa da un istituto di credito di prim'ordine con sede in Svizzera. La garanzia può essere fornita anche da una società del Gruppo, a condizione che non vi siano dubbi sulla solvibilità del Gruppo stesso.

In alternativa, l'ITF può effettuare un pagamento anticipato, assicurandosi che l'entità e i termini siano rispettati.

Il GI ha il diritto di verificare la prestazione di garanzia e di respingerla in caso di obiezioni fondate.

Entità e termini

Su richiesta del GI, l'ITF deve fornire la garanzia finanziaria entro dieci giorni lavorativi bancari come specificato. L'entità della garanzia corrisponde alla somma delle ultime due fatture mensili.

Conseguenze in caso di mancata prestazione

Se la garanzia finanziaria o il pagamento anticipato non vengono forniti entro il termine stabilito, il GI è autorizzato, senza ulteriore avviso, a rifiutare la prestazione fino a quando la garanzia non sarà presentata o il pagamento anticipato effettuato.

Realizzazione della garanzia

Se l'ITF è in mora, il GI può soddisfarsi mediante la garanzia, senza ulteriore avviso, e far valere il proprio diritto a richiedere un'ulteriore prestazione di garanzia.

2.8 Controversie

sostituisce il punto 9.1 E-GTC-I

La composizione delle vertenze si basa sulla cifra 2.4 e il foro competente sulla cifra 10 della convenzione sull'accesso alla rete.

3. Aggiunte agli E-GTC-I

3.1 Valuta

integra il punto 3.2 cpv. 3 E-GTC-I

Previo accordo, il GI può fatturare in Euro (EUR). L'ITF si impegna a mantenere la valuta scelta per tutto un anno civile. La data della fatturazione è determinante per il corso del cambio.

3.2 Indisponibilità

integra il punto 6.4 E-GTC-I

Qualsiasi responsabilità reciproca tra il GI e l'ITF per indisponibilità dei rispettivi attivi è esclusa nella misura consentita dalla legge.

3.3 Cause concomitanti

integra il punto 6.5 E-GTC-I

Integrazione ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 CUI:

Se non si riesce a individuare quale causa o in che misura la causa corrispondente ha contribuito all'insorgenza del danno, ogni parte contraente si fa carico personalmente del danno subito.

3.4 Responsabilità per gli ausiliari

integra il punto 6.7 E-GTC-I

L'ITF non può esentarsi dalla responsabilità in caso di danni dovuti a un difetto del materiale rotabile o alle merci trasportate.

3.5 Atti vandalici

Aggiunta

La responsabilità del GI per danni dovuti ad atti vandalici cagionati da terzi a veicoli dell'ITF circolanti o ricoverati su binari del GI è esclusa nei limiti di quanto consentito dalla legge.

3.6 Responsabilità del GI in caso di danni ambientali

Aggiunta

In qualità di proprietario dell'infrastruttura il GI è obbligato ad eliminare i danni ambientali cagionati dall'ITF, anche senza colpa, mentre l'ITF si fa carico dei costi delle prestazioni del GI e dei costi fatturati in conformità con le prescrizioni vigenti per gli interventi degli organi della difesa idrocarburi, dei pompieri o degli organi della difesa chimica.

3.7 Diritto di controllo

Aggiunta

Il GI può verificare in qualsiasi momento se l'ITF e il suo personale soddisfino tutti i

requisiti stabiliti dalla legge e dal contratto per l'utilizzo dell'infrastruttura. I controlli di sicurezza si svolgono sotto forma di audit, con o senza preavviso. Ciascuna parte si fa carico dei costi dovuti all'audit.

L'ITF è tenuta a consentire al personale del GI di viaggiare gratuitamente a bordo delle motrici a fini di controllo e verifica degli impianti di tratta. Il GI copre i costi per l'istruzione eventualmente necessaria per la corsa a bordo del veicolo motore.

I difetti accertati vengono comunicati di volta in volta per iscritto all'ITF interessata. Se si tratta di difetti gravi viene informato anche l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

3.8 Istruzioni

Aggiunta

Il GI è autorizzato a imporre all'ITF un termine adeguato al caso concreto per l'eliminazione di una circostanza che violi la legge o il contratto. Qualora l'ITF non si attenga all'istruzione o non provveda per tempo, il GI può eseguire personalmente o far eseguire da terzi il provvedimento necessario e addebitare i relativi costi all'ITF. L'ITF inadempiente controlla o collauda personalmente le prestazioni fornite.

L'ITF accetta che per l'analisi e l'eliminazione delle perturbazioni il GI utilizzi personale specializzato (verificatori) di una qualsiasi delle ITF incaricate dal GI.

3.9 Limitazioni di capacità

Aggiunta

Le condizioni e le possibilità di limitare o cancellare le tracce a causa di limitazioni di capacità dovute a lavori di costruzioni pianificabili, perturbazioni o lavori di costruzione non pianificabili sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni corrispondenti dell'OARF. Sono escluse ulteriori pretese dell'ITF per perdite o danni da essa subiti direttamente.

Glossario

CGC-GI	Condizioni generali di contratto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
UFT	Ufficio federale dei trasporti, autorità competente
CUI	«Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario», Appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari [COTIF; RS 0.742.403.12]
E-GTC-I	European General Terms and Conditions of use of railway infrastructure
ITF	Impresa di trasporto ferroviario
GI	Gestore dell'infrastruttura
Catalogo delle prestazioni (CP)	Raccolta / Definizione delle prestazioni offerte e dei prezzi
Network Statement (NWS)	Edizione svizzera delle condizioni di utilizzo della rete ferroviaria
Convenzione sull'accesso alla rete	Edizione svizzera del contratto di utilizzo
OARF	Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria del 25 novembre 1998 [RS 742.122], riferimento normativo
Direttiva 2012/34/UE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico - non applicabile in Svizzera perché non ratificata.